

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4413 del 21/09/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., STABILIMENTO DI FINALE EMILIA. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA N.24, FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 26/01282550365). SESTA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4555 del 21/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A.**, STABILIMENTO DI FINALE EMILIA. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA N.24, FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 26/01282550365). **SESTA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la L.R. n. 4 del 20/04/2018 della Regione Emilia Romagna “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti”;
- la D.G.R. n. 855 del 11/06/2018 “Approvazione della Direttiva per la presentazione di istanza di verifica preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 4/2018”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;

richiamata la **Determinazione n. 40 del 17/04/2013** di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Ceramiche Atlas Concorde S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n. 141, a Spezzano in Comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura denominato "Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.- Stabilimento di Finale Emilia" sito in via Panaria Bassa n.24, in Comune di Finale Emilia (MO);

richiamato il **nulla osta rilasciato con prot. n. 90033/9.12.3.26 del 15/09/2014** a seguito di presentazione di domanda di modifica non sostanziale che non richiedeva aggiornamento dell'AIA;

richiamate la **Det. n. 70 del 15/05/2015** e la **Det. n. 126 del 26/08/2015** di prima e seconda modifica non sostanziale AIA, rilasciate dalla Provincia di Modena;

richiamata la **Determinazione n. 3459 del 22/09/2016** di terza modifica non sostanziale AIA rilasciata dal SAC ARPAE di Modena con la quale, in particolare, sono state autorizzate diverse modifiche impiantistiche che hanno comportato un aumento della capacità produttiva autorizzata da 218 a 279 t/gg (aumento di 61 t/gg);

richiamate le **Det. n. 2847 del 05/06/2017** e **Det. n. 1397 del 21/03/19** di quarta e quinta modifica non sostanziale AIA rilasciate dal SAC ARPAE di Modena;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 21/07/2020 (assunta agli atti con prot. n. 105172) con cui il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali; in particolare, è richiesta:

- l'installazione di n.1 essiccatoio che sarà collegato ad un nuovo punto di emissione E38 per il quale sono richieste le seguenti caratteristiche: 19.000 Nmc/h di portata, 18 mt di altezza, 24 h/g di funzionamento e nessun inquinante associato;
- l'installazione di n.1 impianto di post-combustione per poter trattare i COV contenuti nei fumi provenienti dai forni di cottura prima dell'emissione in atmosfera, responsabili della maggior parte delle emissioni odorogene.

I fumi provenienti dai forni di cottura, passati già attraverso i filtri a maniche esistenti (associati ai punti di emissione E1 ed E2), verranno inviati ad un post-combustore grazie all'utilizzo di un ventilatore; successivamente, si avrà una fase di pre-riscaldamento, la fase di ossidazione termica ed il raffreddamento. Le tubazioni di convogliamento al post-combustore verranno realizzate a valle dei bocchettoni oggi esistenti sui camini a valle dei filtri a servizio di E1 ed E2. Sui due camini e sulle tubazioni che convogliano i fumi al post combustore verranno installate delle valvole per aprire o chiudere ciascun circuito, consentendo l'emissione diretta a camino (come oggi), oppure, alle nuove tubazioni che convogliano i fumi al post combustore. Le misurazioni di portata e concentrazioni di inquinanti a monte del post combustore verranno eseguite sui bocchettoni già esistenti sui camini delle emissioni E1 ed E2. A servizio del nuovo post combustore sarà installato un nuovo punto di emissione in atmosfera E39 denominato "Impianto di ossidazione termica rigenerativa" per il quale sono proposte le seguenti caratteristiche: portata pari a 33.000 Nmc/h, durata di 24 h/g, altezza 15 mt, limiti di 50 mg/Nmc per SOV, 20 mg/Nmc per Aldeidi, 200 mg/Nmc per NOx. La temperatura

all'interno della camera di combustione sarà maggiore di 750°C ed il tempo di permanenza dei fumi maggiore di 0,6 sec.

Il funzionamento del post combustore potrà non essere continuativo in quanto si potranno verificare situazioni in cui l'azienda non ritenga conveniente l'utilizzo dello stesso, ad esempio in caso di cottura di materiale con scarso contenuto di sostanze organiche, oppure, in caso di avarie o manutenzioni degli stessi, in quanto l'utilizzo degli impianti comporterebbe un ingiustificato consumo di gas metano. Nella domanda sono dettagliate le diverse ipotesi di funzionamento previste.

L'impianto di post-combustione sarà dotato di un sistema di registrazione in continuo del suo funzionamento e di un sistema di controllo al quale saranno collegati anche i filtri a maniche E1 ed E2, dal quale sarà possibile verificare in tempo reale su display quali impianti sono funzionanti e quali sono fermi, rendendo possibile un controllo del funzionamento degli impianti.

I sistemi di filtrazione già esistenti su E1 ed E2 (filtri a maniche con iniezione di calce idrata) continueranno ad essere la tecnologia di abbattimento primaria per abbattere gli inquinanti generati durante la fase di cottura e garantire il rispetto dei limiti di concentrazione massima prescritti in AIA, mentre, il post-combustore è un impianto che l'azienda installa in modo volontario per contribuire al miglioramento ambientale.

Nella domanda di modifica suddetta, inoltre, il gestore richiede:

1. di applicare le prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 della sezione D2.4 della AIA vigente (relative a registrazioni e funzionamento e guasti e anomalie) esclusivamente ai filtri a maniche esistenti ma, non al post-combustore;
2. di non considerare le emissioni E1 ed E2 come "emissioni di emergenza" in quanto, in caso di fermata prolungata del post combustore, le emissioni saranno attive fino a 24 h/giorno, quindi, ritiene più corretto autorizzare le medesime per un funzionamento massimo di 24 h/giorno con una nota che indichi che si tratta di emissioni attive "solo in caso di mancato funzionamento del post-combustore di cui al punto di emissione E39 con una portata massima complessiva (E1+E2) di 33.000 Nmc/h;
3. che in caso di mancato funzionamento del post-combustore gli autocontrolli su E39 sono sostituiti dall'interno set di autocontrolli da eseguire sulle emissioni in atmosfera E1 ed E2;
4. di poter effettuare il controllo degli inquinanti e delle portate come di seguito: SOV, Aldeidi, NOx dal camino E39 a valle del post-combustore; Polveri, Piombo e Fluoro dai bocchettoni esistenti sui camini delle emissioni E1 ed E2, già utilizzati per gli autocontrolli in situazione attuale.

Il gestore, infine, specifica che:

- la capacità produttiva autorizzata non subirà variazioni;
- i consumi di energetici a seguito dell'installazione del post-combustione, che sarà dotato di bruciatore funzionante a gas metano e del nuovo essiccatoio, in situazione futura aumenteranno rispetto alla situazione già autorizzata. Rispetto ai dati di consumo 2019 è previsto un aumento

di circa 500.000 Smc/anno dei consumi di gas metano e di circa 500.000 KWh/anno. Gli indicatori di performance non dovrebbero subire variazioni di rilievo, anche a fronte di un leggero aumento della produttività rispetto agli anni passati;

- per quanto riguarda l'impatto acustico originato dalle modifiche apportate si ritiene che non vi saranno variazioni rispetto alla situazione autorizzata, in quanto:
 1. il nuovo essiccatoio sarà contenuto all'interno del fabbricato ed il camino è dimensionato per non dare origine a rumori da fruscio o trascinamento di fluidi;
 2. l'impianto di post-combustione sarà insonorizzato mediante l'installazione di cabine insonorizzanti sui ventilatori e la coibentazione dei canali del post-combustore; inoltre, esternamente tutto l'impianto sarà coibentato con pannellatura in alluminio. Il ventilatore a servizio del post combustore per l'aspirazione dei fumi di cottura funzionerà in alternativa ai ventilatori a servizio di E1 ed E2 per cui, non costituisce sorgente sonora aggiuntiva. Il fornitore dell'impianto garantisce una emissione sonora complessiva del post combustore (ventilatore + impianto + camino) di 75 dB a distanza di 1,5 mt, ritenuta comunque inferiore al livello sonoro prodotto dai due attuali impianti di abbattimento F1 e F2 e, quindi, a regime la situazione futura dal punto di vista acustico si prevede migliorativa rispetto a quella attuale;
- non sono previste variazioni rispetto ai flussi di massa delle emissioni in atmosfera, al bilancio dei materiali, al bilancio idrico, alle tipologie e le quantità di rifiuti prodotti e rispetto agli indicatori di performance;

verificato che in data 13/07/2020 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione";

considerato che il Servizio territoriale ARPAE con prot. n. 135085 del 21/09/2020 ha inviato contributo istruttorio in merito a quanto presentato dal gestore del quale se ne riportano gli estratti principali:

1. *"Per quanto riguarda l'impatto acustico la ditta dichiara che non vi saranno in situazione futura variazioni significative rispetto alla situazione attuale, pertanto si rimanda il collaudo acustico delle modifiche di cui sopra alla scadenza naturale prevista in AIA";*
2. *"si ritiene che il gestore debba documentare cosa si intende per "scarso contenuto di sostanze organiche", inviando opportuna comunicazione specifica. Si ritiene, inoltre, che in azienda debba essere istituito, se non già presente, un "registro di produzione" su cui riportare: data e ora fermata e funzionamento del post-combustore, quantitativi di applicazioni e/o carico organico (definendo se considerato "scarso contenuto") con tipologia del prodotto compresi i riferimenti per identificare i materiali in lavorazione";*
3. *"Per quanto riguarda l'impatto odorigeno, in virtù dell'installazione del post-combustore atto a garantire migliori prestazioni ambientali rispetto alle attuali, in considerazione di quanto esposto nella relazione tecnica presentata dalla ditta in sede di modifica autorizzativa, viene richiesta la misura periodica della concentrazione di odore (ouE/m^3) per le emissioni E1 (Forno*

n.1), E2 (Forno n.2) ed E39 (Post combustore) comprensiva di valutazioni delle ricadute con adeguato modello matematico (stilata secondo i criteri stabiliti dalla Linea guida 35/DT Arpae) che permetta la definizione di un valore obiettivo di emissione odorigena a valle delle tre emissioni E1, E2 ed E39”.

Nel contributo suddetto, inoltre:

- sono stati valutati i dati e le caratteristiche fornite in merito al post combustore, questi rispettano i riferimenti CRIAER;
- è riportato il quadro aggiornato delle emissioni per i nuovi punti richiesti e per quelli che subiscono variazioni;
- viene specificata la modalità di monitoraggio che il gestore dovrà attuare sia sui punti di emissione associati ai forni cottura, che su quella associata al post-combustore, aggiungendo come monitoraggio anche la “concentrazione di odore” (il dettaglio è riportato nell’allegato al presente atto);
- sono indicati i sistemi di misura, le modalità di registrazione sia della temperatura della camera di combustione, che degli eventuali interventi di manutenzione;

verificato che:

- la modifica richiesta non implica variazione della capacità massima autorizzata;
- i flussi di massa per i singoli inquinanti non subiranno modifiche rispetto ai flussi autorizzati;
- non sono attese variazioni significative rispetto alle restanti matrici ambientali ed ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance e non è necessario aggiornare il Piano di Monitoraggio;

valutato che:

per il punto di emissione E38 è necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui un’analisi in singolo per la portata alla data di messa a regime;

per il punto di emissione E39 è necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui analisi in triplo alla data di messa a regime per la portata ed inquinanti (specificando quali impianti convogliano nel post- combustore al momento delle analisi);

ritenuto corretto applicare le prescrizioni relative ai “guasti ed alle anomalie” (prescrizioni 11 e 12 della sezione D2.4 dell’Allegato al presente atto di modifica) ai soli filtri a tessuto e non ai post-combustori termici;

ritenuto necessario, nel caso di segnalazioni di maleodorazioni riconducibili a codesta attività (e riscontrato il fermo impianto del post-combustore), valutare le possibili soluzioni che l’azienda dovrà adottare tra le quali, la necessità di mantenere in funzione, in tutte le condizioni produttive, i sistemi di contenimento delle emissioni organiche (post-combustore);

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n. 40 del 17/04/2013 e ss.mm.** alla Ditta Ceramiche Atlas Concorde S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n.141 a Spezzano in Comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura denominato "Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.- Stabilimento di Finale Emilia" sito in via Panaria Bassa n.24 a Finale Emilia (MO), come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 21/07/2020 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti da ARPAE di Modena con prot. n. 105172;
 - b) la **Sezione C1.2** "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" dell'**Allegato I** è aggiornata con le modifiche descritte nel presente atto di modifica non sostanziale AIA;
 - c) la **Sezione D2.4 e la Sezione D3.1.5 dell'Allegato I** dell'AIA e ss.mm. sono sostituite con le rispettive sezioni riportate nell'allegato al presente atto di modifica;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 40 del 17/04/2013, come modificata dalla Det. n. 70 del 15/05/2015**, rilasciate dalla Provincia di Modena;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 40 del 17/04/2013 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. ed al Comune di Finale Emilia, per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni Area Nord – Sede Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi

del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 7 pagine e n.1 allegato.

Allegato: ALLEGATO 6^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A. -
STAB. FINALE EMILIA

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 7 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

**ALLEGATO 6^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA
CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A. - STAB. FINALE EMILIA (MO)**

- Rif. int. N. 26/01282550365
- sede legale in Via Canaletto, 141 in Comune di Fiorano Modenese - Spezzano (MO);
- sede produttiva in Via Panaria Bassa n.24 in Comune di Finale Emilia (MO);
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06).

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – Cottura Forno F1	PUNTO DI EMISSIONE E2 - Cottura Forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E4 - Smalteria	PUNTO DI EMISSIONE E6 – Trasporto atomizzato e pressatura
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	15.000 (@)	18.000 (@)	30.000	57.000
Altezza minima (m)	-	13	13	14	25
Durata (h/g)	-	24 (#)	24 (#)	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico); ISO 9096	5	5	10	10
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	5	5	5	5
Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	0.5	0.5	-	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	5	5	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nmc)	UNI EN 12619:2013	50	50	-	-
Aldeidi (mg/Nmc)	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	20	20	-	-

Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	200	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 (°)	500 (°)	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro tessuto a calce	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	(§) Trimestrale per portata, polveri, F Concentrazione di odore (&) Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per NO _x , Pb	(§) Trimestrale per portata, polveri, F Concentrazione di odore (&) Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per NO _x , Pb	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri

(#) emissione attiva che può essere convogliata al post-combustore termico di cui al punto di emissione in atmosfera E39. Nel caso in cui alla data prevista per l'autocontrollo (trimestre/semestre/anno) l'emissione sia convogliata al post combustore, le verifiche dei parametri SOV, Aldeidi e NO_x dovranno essere effettuate al camino dell'emissione E39.

(@) la somma delle portate emesse in atmosfera da E1+E2+E39 misurate in contemporanea in qualsiasi condizione di funzionamento degli impianti deve essere minore o uguale a 33.000 Nmc/h.

(§) in condizioni di funzionamento del post-combustore termico, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F, Pb ed odori devono essere determinati a valle dei filtri a tessuto di cui ai punti di emissione E1 ed E2;

- portata, SOV, Aldeidi, NO_x ed odori devono essere determinati a valle del post-combustore termico;

(&) il valore obiettivo potrà essere definito a seguito della presentazione di specifica relazione tecnica, comprensiva di valutazioni delle ricadute, con adeguato modello matematico --` Vedere prescrizione specifica D2.4.19.

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(°) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E7 – Pulizia pneumatica presse, smalteria e forni	PUNTO DI EMISSIONE E13 - Raffreddamento Lento Forno F1 (Indiretto)	PUNTO DI EMISSIONE E14 - Emergenza Forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E15 - Forno Termoretraibile
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	2.500	8.000	20.000	250
Altezza minima (m)	-	25	8	10	9
Durata (h/g)	-	24	24	Emergenza	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico); ISO 9096	10	-	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (°)	UNI 10568:1997	5	-	-	-
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto			-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri			-

(°) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E16 - Emergenza Forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E17 –Raffreddamento Finale Forno F2 (Indiretto)	PUNTO DI EMISSIONE E18 - Essiccatoio Pre-forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E19 - Essiccatoio Eva 1
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	20.000	35.000	3.000	19.000
Altezza minima (m)	-	10	8	9	18
Durata (h/g)	-	Emergenza	24	24	24
Impianto di depurazione	-	-	-	-	-

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E20 - Essiccatoio Eva 2	PUNTO DI EMISSIONE E21 - Essiccatoio Pre-Forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E25 – Raffreddamento Lento Forno F2
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	19.000	3.000	3.500
Altezza minima (m)	-	18	9	8
Durata (h/g)	-	24	24	24
Impianto di depurazione	-	-	-	-

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E26 - Sfiato Silos Calce	PUNTO DI EMISSIONE E27 – N.2 Cabine di Spruzzatura (§)	PUNTO DI EMISSIONE E28 – Gruppo Elettrogeno CAB. 2 (500 KVA)	PUNTO DI EMISSIONE E29 – Gruppo Elettrogeno Forno 2 (30 KVA)
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	80 (°)	1.200	2.500	100
Altezza minima (m)	-	8	8	3	10
Durata (h/g)	-	0,25	4	Emergenza	Emergenza
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico); ISO 9096	30	10	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	Separatore gocce + filtro fibre vetro e poliestere + filtro a tasche	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Verifica stato di conservazione/efficienza filtro -Semestrale	Annuale per portata, polveri	-	-

(§) è previsto il funzionamento di una sola cabina alla volta, non c'è mai contemporaneità.

(°) portata non definibile con esattezza, poiché, l'emissione è a tiraggio naturale.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E30 – RAFFREDDAMENTO FINALE FORNO F1	PUNTO DI EMISSIONE E31 – Gruppo Elettrogeno Forno 1 (40 KVA)	PUNTO DI EMISSIONE E32 – Linea Rettifica n.1	PUNTO DI EMISSIONE E33 – Essiccatoio EVA 3	PUNTO DI EMISSIONE E34 – Gruppo Elettrogeno CAB.1 (330 KVA)
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	20.000	100	30.000	19.000	760
Altezza minima (m)	-	8	10	13	18	3
Durata (h/g)	-	24	Emergenza	24	24	Emergenza
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico); ISO 9096	-	-	10	-	
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (°)	UNI 10568:1997	-	-	5	-	
Impianto di depurazione	-	-	-	filtro a tessuto	-	
Frequenza autocontrolli	-	-	-	Semestrale per portata, polveri	-	

(°) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E35 – Pulizia pneumatica Rettifica e Scelta	PUNTO DI EMISSIONE E36 – Linea Rettifica n.3	PUNTO DI EMISSIONE E37 – Sili Materie prime, Scarti e Macinazione Smalti	PUNTO DI EMISSIONE E38 - Essiccatoio Eva 4	PUNTO DI EMISSIONE E39 - Post-combustore (#) – Impianto di ossidazione termica rigenerativa (RTO)
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	(°)	(°)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	1.500	30.000	20.000	19.000	33.000 (@)
Altezza minima (m)	-	10	13	25	15	15
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico); ISO 9096	14	10	10	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	5	5	5	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	-	-	-	-	50
Aldeidi (mg/Nm ³)	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	-	-	-	-	20
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10878:2000; ISO 10849:1996 metodo di misura automatico; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	-	200

Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	-	500 (**)
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	-	Impianto di ossidazione termica rigenerativa
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri	Semestrale per portata, polveri	-	(§) Trimestrale per portata e Concentrazione di odori (&) Semestrale per SOV ed Aldeidi Annuale per NOx

(°) rif. prescrizioni n. **3, 4 e 5**

(@) la somma delle portate emesse in atmosfera da E1+E2+E39 misurate in contemporanea in qualsiasi condizione di funzionamento degli impianti deve essere minore o uguale a 33.000 Nmc/h.

(§) in condizioni di funzionamento del post-combustore termico, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F e Pb ed odori devono essere determinati a valle dei filtri a tessuto di cui ai punti di emissione E1 ed E2;
- portata, SOV, Aldeidi, NOx ed odori devono essere determinati a valle del post-combustore termico;
- nel caso in cui il post-combustore termico non sia attivo, l'autocontrollo su E39 è sostituito dagli autocontrolli su E1 ed E2 per tutti i parametri specificati in tabella.

(#) A discrezione dell'azienda il sistema di post-combustione potrà anche essere fermato --` Vedere prescrizione specifica D2.4.10.

(&) il valore obiettivo potrà essere definito a seguito della presentazione di specifica relazione tecnica, comprensiva di valutazioni delle ricadute, con adeguato modello matematico --` Vedere prescrizione specifica D2.4.19.

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di

parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'ARPAE di Modena. Inoltre, per gli inquinanti riportati potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché, altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E38, E39**) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:
 - relativamente al punto di emissione **E38** un'analisi per la portata alla data di messa a regime;

- relativamente al punto di emissione **E39** portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda). Dovrà essere specificato quali impianti convogliano nel post- combustore al momento delle analisi;
5. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione;

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, **per almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato);
7. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo (forni)**, i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari, nonché, indicazione della data del giorno. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino.

Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per **almeno per 5 anni**.

È concessa l'esenzione dall'obbligo di installazione del misuratore di pressione differenziale per l'emissione **E26** (corrispondenti allo sfiato silo calce) alle seguenti condizioni:

- a) l'accesso ai punti di emissione e alla struttura e deve essere garantito in sicurezza all'Ente di Controllo, anche in assenza di strutture fisse;
 - b) i limiti di emissione fissati nel presente provvedimento hanno valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPA;
 - c) **con periodicità almeno semestrale la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza del filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti sul registro aziendale.**
8. il combustore termico a servizio del punto di emissione E39 deve essere provvisto di un sistema di misura in continuo con registrazione della temperatura nella camera di post-combustione; il citato sistema deve **garantire la lettura istantanea e la registrazione dei valori di temperatura con rigoroso rispetto degli orari e riportando la data di funzionamento**. Le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
9. il combustore termico a servizio del punto di emissione E39 deve essere provvisto di un "registro macchina" nel quale inserire gli interventi di manutenzione riportando i riferimenti di fatturazione effettuati da ditte esterne (o dei materiali forniti come scorte in

magazzino, documentando le movimentazioni interne nel caso del loro consumo), nonché, la quantità e la tipologia dei materiali oggetto dell'intervento;

10. il gestore relativamente all'impianto di post-combustione dovrà tenere, inoltre, un "registro di produzione" interno in cui segnare:

- data e ora di fermata e ripartenza del post-combustore;
- motivazioni della fermata (es. i forni collegati alle emissioni E1 ed E2 sono in fermata; manutenzioni – rif. vedi prescrizione precedente; carico organico da trattare ritenuto minimo; ecc).

Nel caso in cui il post-combustore sia in fermata a seguito carico organico da trattare ritenuto minimo, dovranno essere riportati nel registro suddetto i quantitativi di applicazioni e/o carico organico valutato come "scarso contenuto", ovvero, la tipologia del prodotto (segnando i riferimenti per identificare i materiali in lavorazione). I dati contenuti nel registro dovranno essere trasmessi ad ARPAE Modena **entro il 15 di ogni mese, a partire dalla messa a regime del post-combustore**, con riferimento al mese precedente, almeno per il primo anno di funzionamento dello stesso.

Tale registro deve essere sempre essere mantenuto presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

11. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana;

12. le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- per tutte le **emissioni fredde**, è escluso l'obbligo di comunicazione, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di

captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro entro il termine di una settimana;

- in caso di anomalie di impianti associati ad **emissioni calde** di **durata superiore a 1 ora**, è escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi:
 - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
 - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
 - III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

13. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'ARPAE di Modena, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report annuale (30 aprile). In alternativa, potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.
14. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.
15. la periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni;
16. le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPA Sezione Provinciale di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione;
17. i sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura;
18. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte dell'Autorità di Controllo. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che**

garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno per 5 anni.

19. Il gestore è tenuto ad eseguire misure della concentrazione di odore (ouE/m^3) sulle emissioni in atmosfera E1, E2 ed E39 a partire dalla data di messa a regime del post-combustore termico (RTO), successivamente, devono essere ripetute con cadenza trimestrale (4 analisi/anno), contestualmente con i monitoraggi periodici previsti per la portata nel piano di monitoraggio per E1, E2 ed E39.

Nel caso in cui l'impianto di post-combustione sia inattivo, è necessario procedere alla misura della concentrazione di odore direttamente sulle emissioni E1 ed E2, come specificato al precedente punto D2.4.1.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di *concentrazione di odore*, sia in termini di *flusso di odore*.

Il valore ottenuto in ouE/m^3 deve essere inteso come "valore conoscitivo" e non come valore limite di emissione.

I risultati dei primi quattro autocontrolli della concentrazione di odore in ouE/m^3 devono essere inviati entro 60 giorni dall'ultimo autocontrollo ad Arpae di Modena con apposita relazione tecnica che riassume gli esiti dei monitoraggi; tale relazione dovrà includere uno studio di valutazione con adeguato modello matematico di ricaduta (da redigere seguendo i criteri indicati nella Linea guida 35/DT Arpae) che attesti il rispetto dei limiti ai recettori (in base ai riferimenti per lo specifico contesto territoriale), usando i valori reali conoscitivi ottenuti nei monitoraggi periodici, considerando i 4 diversi scenari ipotizzati in progetto (solo PC, solo E1+E2, PC+E1, PC+E2). In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché, alla luce di riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, la scrivente Agenzia potrà prevedere opportune modifiche autorizzative, relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'inserimento di un "valore obiettivo" di emissione odorigena ed all'eventuale realizzazione di piani di adeguamento.

20. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;

21. l'azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Portata dell'emissione e Concentrazione degli inquinanti	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	secondo le frequenze indicate al precedente punto 1 della Sezione D2.4	<i>Triennale</i> due a scelta tra le emissioni autorizzate di cui almeno uno sui forni (*)	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla DGR 152/08	annuale
Temperatura di funzionamento dei forni di cottura	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	continua	<i>Triennale</i>	Cartacea su rullini o elettronica mediante software e stampa dei periodi di fermata	--
Sistema di controllo (ΔP) di funzionamento dell'impianto di abbattimento del forno	Controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	cartacea su rullini	annuale
Sistema di controllo (ΔP) di funzionamento: - degli impianti di abbattimento - dei letti ceramici del post-combustore	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	-	-
Conservazione ed efficienza filtri a tessuto esentati da obbligo di misuratore di Δp (Sfiato E26)	verifica ditta esterna	Almeno Semestrale e in caso di manutenzioni straordinarie	<i>Triennale</i>	Cartacea/elettronica su apposito registro	-
Sistema di controllo post combustore (temperatura)	Controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Titolazione calce esausta	analisi chimica	1. almeno mensile 2. a seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	<i>Triennale</i>	Elettronica o Cartacea	annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	<i>Triennale</i>	-	-

(*) qualora l'impianto di post-combustione collegato rispettivamente ad E1 ed E2 non sia in funzionante, il controllo Arpae potrà essere effettuato a valle dei filtri a maniche relativi alle emissioni E1 ed E2

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 12 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.